

Io concludo. Questo articolo a me pare che dovrebbe essere l'epilogo, non il prologo della legge. Una volta determinate quali siano le condizioni di quest'autonomia amministrativa, didattica e disciplinare che si propone, allora sorge naturale la sintesi; precedendole invece, essa rimane una vaga espressione.

Ma ad ogni modo per me la quistione non è questa; la quistione è che l'autonomia non sia disgiunta dalle guarentigie necessario. Io sono disposto a concederla qualora voi, in ciascuna di queste parti, diate garanzie sufficienti all'interesse supremo e nazionale dell'alta coltura.

Se queste condizioni mancassero, io temerei forte che voi, invece di preparare alla nostra patria un avvenire di grandezza scientifica, l'adagiereste in uno stato di mediocrità intellettiva che, dirimpetto a tanti elementi di sovvertimento sociale, sarebbe un segno pauroso della sua decadenza.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cairoli.

Cairoli. Io dirò pochissime parole.

Intorno all'articolo primo si è svolta la discussione generale, alla quale intervenni con un non breve discorso, e colla replica alle osservazioni che esso aveva provocate; ciò m'impone il debito della discrezione. Non volli parlare perciò dell'allegato A, dal quale sorgono questioni che si affaccieranno quando discuteremo le altre disposizioni. Accenno, ad esempio, a quella delicata, relativa ad Istituti di recente impianto, e ai loro rapporti con antiche Università arbitrariamente danneggiate.

Certamento il dovere di indicare i danni spetta a coloro che hanno potuto constatarne meglio l'origine e l'importanza, quindi nella discussione fatta finora ed in quella che potrà farsi non si può scorgere un conflitto d'interessi municipali, perchè, quanto concerne la scienza, interessa tutta quanta la nazione.

Tale questione, del resto, potrebbe essere considerata anche sotto l'aspetto dell'erario, sul quale pesano con cifre rilevanti gl'insegnamenti duplicati, non richiesti da esigenze scientifiche, e costituiti da decreti non regolari.

Ma vi è un'altra quistione, alla quale accenno, perchè importa di avere schiarimenti, ed è quella relativa alle scuole di applicazione, questione di natura diversa, ma di non minore importanza, che è parzialmente risolta negli emendamenti degli onorevoli Cavalletto e Cuccia, e intorno alla quale non bastano le dichiarazioni dell'e-

gregio relatore a dissipare un dubbio che nasce da uno stato di cose non conforme alla legge.

Si ricordò che, secondo la legge, l'Università di Torino doveva avere una scuola d'applicazione annessa alla Facoltà fisico matematica; e che, quando la scuola d'applicazione fu costituita, fu tenuta indipendente del tutto.

Ora a me pare che l'onorevole relatore abbia detto che le scuole di applicazione continueranno ad avere un nesso colle Università; perciò lo prego di considerare che nè l'Università di Torino nè quella di Napoli, hanno un nesso accademico o amministrativo colle scuole di applicazione stabilite in quelle due città. L'Università di Palermo invece non ha una scuola di applicazione con un organismo a sè; anzi si potrebbe dire che non ha una scuola vera di applicazione, ma soltanto alcune cattedre aggregate alla Facoltà fisico-matematica; e in tale condizione trovasi l'Università di Padova. Contro questa disparità di trattamento parlarono gli onorevoli Cavalletto, Corleo e Cuccia.

La scuola di applicazione di Roma è quella che meglio di ogni altra corrisponde allo spirito e alla lettera della legge, essendo collegata all'Università, poichè i professori suoi nominano il rettore e sono aggregati alle Facoltà, e da queste è nominato il Consiglio direttivo; ma regolano da sè il bilancio, gli orari e i programmi.

Abbiamo dunque tre tipi di scuole di applicazione; ed un quarto nell'Istituto tecnico superiore di Milano, il quale, oltre ad avere i tre anni di studio applicativi, ne ha due di studi preparatori annessi alla Facoltà fisico-matematica, istituiti con decreti.

E quindi sorge naturale il dubbio se debbano rimanere queste differenze, o sparire per effetto di disposizioni precise. Dico disposizioni precise, perchè non bastano dichiarazioni generiche.

Ma, ripeto, poichè la questione potrà ripresentarsi, io non la discuto adesso; e poichè devo tener conto della stanchezza della Camera, concludo con una dichiarazione. L'articolo primo contiene i concetti fondamentali che furono espressi nell'ordine del giorno che chiuse la discussione generale, e avendo io votato in favore di quell'ordine del giorno, voto per conseguenza anche l'articolo.

Veramente pare anche a me che una proclamazione generica, astratta dei principii, sia più ammissibile in un ordine del giorno, il quale ha una importanza relativa e spesso transitoria, piuttosto che in una legge la quale vuole essere chiara, precisa, direi quasi assiomatica in tutte le sue disposizioni, che devono essere armonizzabili così da